



tax
news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: proroga straordinaria dei tempi di svolgimento delle assemblee di bilancio ed estensione della possibilità di tenere le assemblee senza la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo

Proseguendo nell'illustrazione delle novità fiscali e societarie del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in vigore dal 17 marzo 2020, diamo conto della proroga del termine di convocazione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci e di altre specifiche disposizioni relative alle assemblee e decisioni dei soci che interessano le società. Le disposizioni sono volte ad agevolare l'attività delle imprese in presenza dell'emergenza Covid-19.

Tutte queste norme (di seguito illustrate), di carattere straordinario, **si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020**; è inoltre previsto che, qualora lo stato di emergenza relativo al rischio Covid-19 dovesse perdurare dopo tale data, le speciali norme in esame avrebbero effetto per lo stesso periodo temporale.

1. Proroga a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale del termine di convocazione dell'assemblea annuale

Il Decreto dà **facoltà** alle società di convocare l'assemblea annuale di approvazione del bilancio **entro il termine più ampio di 180 giorni** (quindi quest'anno entro il 28 giugno 2020 per le società con esercizio solare). La nuova disposizione **deroga** quindi al **Codice Civile**, articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, che invece, ordinariamente, prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'assemblea annuale di bilancio e consentono il maggior termine di 180 giorni soltanto qualora lo statuto lo preveda espressamente e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura

ed all'oggetto della società – speciali ragioni non richieste per le società tenute al bilancio consolidato - con obbligo per gli amministratori di segnalare le ragioni della proroga nella Relazione sulla Gestione. Si evidenzia che il termine di 180 giorni dovrebbe intendersi riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea.

Pertanto, le società che **decidono di usufruire della proroga**, lo possono fare **anche se lo statuto non la prevede**. In tal caso gli amministratori nella Relazione sulla Gestione **non dovranno fornire alcuna motivazione** della proroga e non si rende neppure necessario che il consiglio di amministrazione deliberi in merito alla decisione di usufruire della medesima proroga. Resta fermo quanto disposto dall'art. 2429 del Codice Civile, secondo cui il bilancio deve essere presentato a cura degli amministratori agli organi di controllo (collegio sindacale o soggetto incaricato della revisione legale dei conti), almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

2. Estensione straordinaria dell'intervento e dell'esercizio del diritto di voto in assemblea

Il Decreto consente la possibilità di svolgimento delle assemblee senza la presenza fisica dei partecipanti e dei soci in un unico luogo, utilizzando gli strumenti già previsti dall'ordinamento (ma con una maggiore flessibilità), come il voto a distanza (voto per corrispondenza e voto elettronico), la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione e il rappresentante designato (quest'ultimo strumento riguarda solo le società quotate).

Si evidenzia che le società potranno scegliere di utilizzare tali strumenti, secondo le modalità del Decreto Cura Italia, **anche se non li hanno previsti nei loro statuti**, senza alcuna necessità di modifica statutaria, essendo sufficiente prevedere l'uso di tali strumenti nell'**avviso di convocazione** dell'assemblea (a tal fine sono stati modificati gli articoli del codice civile interessati).

I soggetti che possono usufruire di queste modalità di gestione delle assemblee sono tutte le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), le società cooperative e le mutue assicuratrici. All'interno del novero di tali soggetti, queste modalità assembleari sono concesse anche alle società con azioni quotate, alle società ammesse a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

3. Modalità di svolgimento delle riunioni degli altri organi sociali

Il DPCM dell'8 marzo 2020 richiede che nello svolgimento di riunioni siano adottate, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto. Si tratta di un principio generale applicabile anche alle riunioni degli organi sociali. Pertanto, si ritiene che siano valide, anche se lo statuto non lo prevede, le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale svolte da remoto, come sancito

dalla Massima n. 187 emanata l'11 marzo 2020 dal Consiglio Notarile di Milano (in senso conforme si è anche espressa anche l'Assonime). Tale Massima ha anche precisato le relative modalità di svolgimento delle riunioni che ne consentono la validità giuridica, ovvero che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla persona incaricata dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (senza delega), a meno che tale incarico non venga affidato al segretario del consiglio o al notaio.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni supporto utile in merito alle nuove modalità organizzative di svolgimento delle assemblee e di predisposizione dei verbali degli organi sociali.



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

info@uhyitaly.com